

Dott. Architetto Paolo DOTTI

Piazza Borromini, 76 – 10132 Torino

Tel. e FAX: ++39 011.8190050

GSM ++39 347 8735489

e-mail: elettro.dotti@libero.it

Perito Esperto del Tribunale di Torino

Perito Esperto Camera di Commercio

Esperto Istituto Nazionale di Bioarchitettura

COMUNE DI ROMENTINO
PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE E LA
INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA
MOBILE E TELECOMUNICAZIONE**

LEGGE-QUADRO N° 36/2001 (Art.8, comma 6)

LEGGE REGIONALE N° 19/04 (Art.7)

D.G.R. N° 16-757 DEL 05-09-2005.



Torino, 12 giugno 2007.

SOMMARIO

ART. 1 – FINALITA’	pag.	3
ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE	“	3
ART. 3 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE	“	4
ART. 4 – LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE	“	4
ART. 5 – OBIETTIVI DI QUALITA’	„	6
ART. 6 - ZONE INCOMPATIBILI CON L’ INSTALLAZIONE DI IMPIANTI	“	7
ART. 7 - ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA DEGLI IMPIANTI.	“	8
ART. 8 – PRONTUARIO ORIENTATIVO: MODALITA’ PER LA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN ZONE CONDIZIONATE	“	8
ART. 9 - ZONE DI ATTRAZIONE - AREE IDONEE ALLE S.R.B.	“	9
ART. 10 - ZONE NEUTRE	“	9
ART. 11 - CONDIVISIONE DEGLI IMPIANTI (CO-SITING)	“	9
ART. 12 – PRESCRIZIONI PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	“	10
ART. 13 – INDICAZIONI PROGETTUALI DI MITIGAZIONE PER L’ INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE.	“	11
ART. 14 – PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE	“	12
ART. 15 – IMPIANTI ESISTENTI	“	12
ART. 16 – SPESE PER ATTIVITA’ ISTRUTTORIE	“	12
ART. 17 – CONTROLLI	“	13
ART. 18 – IMPIANTI PROVVISORI	“	13
ART. 19 - IDENTIFICAZIONE DELL’ IMPIANTO	“	14
ART. 20 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI	“	14
ART. 21 - RIMOZIONE IMPIANTI	“	14
ART. 22 – COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO	“	15
ART. 23 – SANZIONI	“	15
ART. 24 – ESECUTIVITA’	“	15

ART. 1 – FINALITA’

Il Comune di Romentino adotta il presente Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia cellulare e telecomunicazione, e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell’ articolo 8, comma 6, della Legge-quadro n° 36/01 *“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici”* e dell’ articolo 7 della Legge Regionale n° 19/04 *“Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*.

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Fermo restando le autorizzazioni ministeriali, le norme nazionali e regionali che regolamentano il settore, scopo di questo Regolamento è disciplinare, su tutto il territorio comunale, la localizzazione, l’installazione e la modifica delle caratteristiche degli impianti fissi per telefonia cellulare e telecomunicazione (art. 3, comma 1, punto “e” della L. R. 03/08/04 n. 19) operanti con frequenza compresa tra 870 MHz e 300 GHz, nel rispetto della D.G.R. 16-757 del 05 settembre 2005.

Sono esclusi dal presente regolamento:

- a) Gli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori, che sono regolati dal D.P.R. del 5 agosto 1996, n° 1214 e dal D.L.gs 259/03.
- b) gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, convegni, concerti per i quali deve essere data comunicazione al Comune e all’ARPA secondo le procedure indicate nel D.G.R. 02 novembre 2004, n. 19-13-802.

- c) gli impianti fissi con potenza in antenna minore od uguale a 5 watt
- d) gli impianti al servizio delle Forze armate e delle Forze di Polizia, fatta salva la normativa nazionale e regionale vigente. Esse devono comunicare al Comune le caratteristiche tecniche dei nuovi impianti prima della loro attivazione.

ART. 3 –PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Per ottenere l' autorizzazione dall' Amministrazione Comunale alla installazione di impianti ricetrasmittenti, si deve fare riferimento alla documentazione richiesta nel Dlgs. 259/03 art.87 e D.G.R. N° 15-12731/04 e D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802

Le D.G.R. 14 giugno 2004, n. 15-12731 e la D.G.R. 3 agosto 2004, n. 112-13293 contengono gli “schemi di istanza di autorizzazione e di denuncia di inizio di attività per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici”

La D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802 contiene prime indicazioni tese a:

garantire una modulistica semplificata concernente la conformità dell'impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione, ...

ART. 4 – LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

Limiti di esposizione e i valori di attenzione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz , per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti all'art. 3 dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

In particolare si dovranno rispettare i seguenti limiti di esposizione e valori di attenzione di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato “B” del D.P.C.M. 8 luglio 2003:

Tabella n. 1: valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz:

Limiti di esposizione	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m²)
$0,1 < f \leq 3 \text{ MHz}$	60	0,2	-
$3 < f \leq 3000 \text{ MHz}$	20	0,05	1
$3 < f \leq 300 \text{ GHz}$	40	0,1	4

Tabella n. 2: valori di attenzione a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con l'esposizioni ai campi magnetici generati a frequenze tra 100 kHz e 300 GHz all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi, cortili.

Valori di attenzione	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m²)
$0,1 \text{ MHz} < f \leq 300 \text{ GHz}$	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

N.B. Il rispetto dei limiti indicati nelle precedenti tabelle dovrà essere controllato dall' ARPA, nel caso di richiesta da parte dell' Amministrazione Comunale.

ART. 5 – OBIETTIVI DI QUALITÀ

Visti gli artt. 3 e 8 della Legge-quadro n° 36/01, l'art. 4 del D.P.C.M. 08 luglio 2003, gli artt. 3 e 5 della Legge Regionale n° 19/04, e la D.G.R. n° 16-757/05, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, è fatto obbligo rispettare i limiti di esposizione e valori di attenzione indicati al precedente art 4.

Ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i valori di emissione dei suddetti campi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella seguente tabella 3 dell' allegato "B" del D.P.C.M. 8 luglio 2003. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Tabella n. 3: valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz:

Obiettivi di qualità	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
$0,1 \text{ MHz} < f \leq 300 \text{ GHz}$	6	0,016	0,10 (3 MHz 300GHz)

N.B. Il rispetto dei limiti indicati nelle precedenti tabelle dovrà essere controllato dall' ARPA, nel caso di richiesta da parte dell' Amministrazione Comunale.

ART. 6 - ZONE INCOMPATIBILI CON L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE

(L.R. 19/04 - D.G.R. 16-757/05) – *contornate e tratteggiate in rosso in cartografia*

LUOGHI DI ATTENZIONE - AREE SENSIBILI

(LEGGE REGIONALE 19/04 - Art. 3, comma 1, lettera a)

La posa di impianti di telefonia cellulare e telecomunicazioni può essere totalmente vietata in tutti i luoghi di attenzione (aree sensibili) e le rispettive zone di pertinenza.

Si intendono per aree sensibili tutti gli edifici dedicati alla popolazione infantile, all' istruzione, agli anziani, nonché quelli dedicati alla tutela della salute:

- aree attrezzate a parco gioco per l' infanzia
- asili nido – scuole materne
- scuole elementari e medie
- scuole superiori e università
- strutture per l' assistenza alla maternità, l' infanzia e l' età evolutiva
- strutture per l' assistenza agli anziani
- strutture per l' assistenza ai disabili
- ospedali e strutture adibite alla degenza e socio-sanitarie

Per le suddette aree è prevista una fascia di rispetto con un raggio di mt. 30 dal confine esterno dei suddetti luoghi sensibili; questa distanza di sicurezza dovrà sempre rispettare le distanze calcolate dall' A.R.P.A..

Tale fascia può essere considerata “condizionata” solo in casi estremi, che dovranno essere tecnicamente documentati dai gestori stessi.

ART. 7 - ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE.

Sono considerate “zone di installazione condizionata” tutte le aree in cui l’ Amministrazione Comunale concede la possibilità di installare impianti secondo un prontuario definito dal Regolamento Comunale.

- a) Centro storico (come da P.R.G.C.)
- b) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia)
- c) aree soggette ai vincoli ed alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d’ area.
- d) Beni culturali

Il posizionamento di impianti di telefonia cellulare e telecomunicazioni su tutti i beni culturali di cui all’ art.2, comma 2 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n° 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dello art.10 della legge 06 luglio 2002, n° 137) è subordinato al parere della Soprintendenza per i beni artistici e storici del Piemonte.

ART. 8 – PRONTUARIO ORIENTATIVO MODALITA’ PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA.

Nelle zone di installazione condizionata, devono essere tenuti in considerazione i seguenti punti:

- a) l’ Amministrazione non applica la procedura semplificata indicata nello art. 8 del D.P.G.R. 16-757/05

- b) devono essere applicate con particolare attenzione le prescrizioni indicate all' art. 12 e 13 del presente regolamento.

ART. 9 - ZONE DI ATTRAZIONE - AREE IDONEE ALLE S.R.B.

In verde in cartografia

Sono considerate “zone di attrazione” tutte le aree in cui si ritiene idonea la installazione degli impianti. La stesura dei successivi livelli di attrazione alla installazione di S.R.B. è stata effettuata tenendo conto degli indirizzi e delle priorità indicate dall' Amministrazione Comunale.

- a) aree individuate autonomamente dall' Amministrazione Comunale
- b) aree industriali, con limite di 6 V/m, in quanto le permanenze lavorative superano le quattro ore giornaliere
- c) aree a bassa o nulla densità abitativa, con limite di 6 V/m, in quanto vi possono essere residenti con presenze superiori alle 4 ore giornaliere.

ART. 10 - ZONE NEUTRE

Le “zone neutre” sono tutto il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

ART. 11 - CONDIVISIONE DEGLI IMPIANTI (CO-SITING).

Alla presentazione di richieste di installazioni di S.R.B. in prossimità di strutture esistenti già adibite ad uso esclusivo per S.R.B., il Comune può invitare alla condivisione delle infrastrutture impiantistiche (strutture verticali portanti), tramite convenzione con i Gestori e/o i Concessionari, per garantire una ordinata distribuzione degli impianti, limitare il proliferare delle antenne e salvaguardare anche l' estetica del territorio. La condivisione degli impianti è regolamentata all' art. 89 del D.lgs n° 259 del 01 -agosto 2003.

ART. 12 – PRESCRIZIONI PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE.

Qui di seguito vengono riportate alcune indicazioni per un adeguato e razionale posizionamento degli impianti di telefonia cellulare, nel rispetto dell' impatto ambientale e sanitario.

a) Antenne S.R.B. su palo

Gli impianti S.R.B. dovranno sottostare alle seguenti indicazioni:

- la struttura portante delle antenne dovrà sempre essere a palo metallico estruso e rastremato: è del tutto escluso ogni altro tipo di struttura di sostegno, tipo quelle a traliccio;
- il centro elettrico d' antenna dovrà rispettare, dagli edifici circostanti, le distanze indicate dall' ARPA;

b) Antenne S.R.B. su fabbricati non residenziali

Nel caso in cui venga richiesta l' installazione degli impianti S.R.B. su fabbricati non residenziali dove però sia prevista una presenza non inferiore alle quattro ore da parte dei lavoratori (limite di legge di 6 V/m), si dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

- la struttura portante delle antenne dovrà sempre essere a palo metallico estruso: è del tutto escluso ogni altro tipo di struttura di sostegno, tipo quelle a traliccio;
- l' antenna, posta al disopra di locali occupati da lavoratori con permanenze superiori alle quattro ore, dovrà avere il centro elettrico innalzato, rispetto al volume occupato dai lavoratori stessi, secondo le distanze indicate dall' ARPA;
- il centro elettrico d' antenna dovrà rispettare, dagli edifici circostanti, le distanze indicate dall' ARPA;

c) Impianti su fabbricati residenziali

E' consentita l' installazione dei suddetti impianti sugli edifici residenziali alle seguenti condizioni:

- la struttura portante delle antenne dovrà sempre essere a palo metallico estruso: è del tutto escluso ogni altro tipo di struttura di sostegno, tipo quelle a traliccio.
- l' antenna, posta al disopra di locali residenziali, dovrà avere il centro elettrico innalzato, rispetto al volume abitato, secondo le distanze indicate dall' ARPA;
- il centro elettrico d' antenna dovrà rispettare, dagli edifici circostanti, le distanze indicate dall' ARPA;

ART. 13 – INDICAZIONI PROGETTUALI DI MITIGAZIONE PER L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE.

Le installazioni di impianti S.R.B. dovranno comportare le minime interferenze con i connotati paesistici della località.

A) LOCALI ALLOGGIAMENTO APPARECCHIATURE A TERRA.

Le apparecchiature dovranno essere raggruppate in un unico “shelter” costruito in modo da adattarsi alle tipologie architettoniche circostanti, eventualmente circoscrivendo l' area dell' installazione con barriere vegetali.

Dove possibile, sarà opportuno collocare le apparecchiature all' interno di strutture già esistenti e le connessioni tra antenna e locale apparecchiature, dovranno essere eseguite in condotta interrata.

B) INSTALLAZIONI SU EDIFICI.

Qualora si debba procedere alla installazione di impianti sulla copertura di edifici, la mitigazione può essere ottenuta con un sistema di mimetizzazione del supporto

e della parte radioelettrica dell' antenna, che dovrà essere accuratamente studiato ed eseguito dal gestore.

Per quanto concerne invece gli impianti tecnici e le opere accessorie al servizio della S.R.B., si dovrà procedere nella seguente maniera:

- dove possibile, le apparecchiature dovranno essere alloggiate nei sottotetti od in vani tecnici esistenti
- qualora ci si trovasse in condizioni di copertura piana, l'alloggiamento delle apparecchiature dovrà essere contenuto in nuovi volumi, la cui dimensione non sia sproporzionata rispetto al volume dell' edificio stesso
- detti volumi di contenimento delle apparecchiature dell' impianto dovranno essere arretrati al massimo rispetto al filo del cornicione e costruiti con materiali che riprendano le caratteristiche architettoniche dell' edificio

ART. 14 –PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE

Riferimenti normativi: D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16 – 757

ART. 15 – IMPIANTI ESISTENTI

Devono essere individuate le posizioni degli impianti esistenti, anche in riferimento agli allegati cartografici e come riportato nelle tabelle allegate

ART. 16 – SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE

(D.G.R. 16-757 – ART. 9)

- 1) Le spese per le attività istruttorie seguono le indicazioni riportate art.9 della D.G.R.5 settembre 2005, n. 16-757. Il pagamento deve essere effettuato al momento della presentazione della domanda o della D. I. A. sul conto corrente postale intestato al Comune oppure presso la Tesoreria Comunale.

- 2) Il Comune concorre alle spese derivanti dall'attività di controllo effettuata dall'ARPA in misura del 40 % delle somme versate dai gestori per le attività istruttorie, fatte salvi eventuali ulteriori oneri derivanti da specifici accordi con l'Ente di Controllo.

ART. 17 - CONTROLLI

Le funzioni di controllo e vigilanza dovranno garantire il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (D.P.C.M. 08-07-03) ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal gestore.

Per quanto concerne il controllo ambientale del livello del campo elettromagnetico, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di potersi avvalere di tecnici abilitati di sua nomina.

Le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti saranno affidate agli organi competenti del servizio sanitario nazionale.

Le violazioni e gli inadempimenti al presente regolamento saranno sanzionati in base alle vigenti leggi e normative nazionali, regionali, provinciali e comunali.

ART. 18 – IMPIANTI PROVVISORI

Riferimenti normativi:

- L.R. 19/2004, Art. 2 – comma 3, lettera b)
- D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802, Allegato A e allegato 3

In aggiunta a quanto indicato dalla normativa può essere utile prevedere che la documentazione prevista dalla D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19 venga inviata anche al Comune, possibilmente con un congruo preavviso da parte dei gestori.

ART. 19 - IDENTIFICAZIONE DELL' IMPIANTO

Per ogni impianto di cui al presente regolamento dovrà essere installato un cartello in materiale resistente di dimensioni adeguate, in posizione ben visibile recante i dati dell'impianto: gestore, responsabile della conduzione dell'impianto, bande di frequenza di trasmissione, numero impianti radioelettrici, potenza per ogni singolo trasmettitore, potenza totale installata, potenza effettiva irradiata, altezza del centro d' antenna dal piano campagna o dall' edificio sottostante.

Il cartello non dovrà essere apposto per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt, e nei casi in cui, in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, siano state previste specifiche forme di mimetizzazione .

ART. 20 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti, per esigenze di servizio ed ottimizzazione dello stesso, potranno essere sottoposti a modifiche tecniche, previa autorizzazione ARPA laddove prevista. Ogni modifica agli impianti di trasmissione od alle apparecchiature, dovrà seguire le procedure previste, come indicato nel Dlgs. 259/03 art.87 e D.G.R. N° 15-12731/04.

ART. 21 - RIMOZIONE IMPIANTI

Tutti i gestori di impianti radio-televisivi, al momento della richiesta di installazione di un impianto, dovranno sottoscrivere un atto unilaterale che li obblighi, in caso di disattivazione e smantellamento dell' impianto, al ripristino dell' area utilizzata, di tutte le sue pertinenze e dello stato dei luoghi, il tutto entro il termine di tre mesi dalla rimozione dello impianto.

ART. 22 – COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà fornire apposita comunicazione, così come previsto dalla D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

ART. 23 – SANZIONI

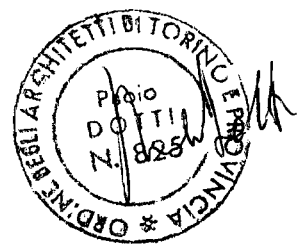
Riferimenti normativi:

- L. 36/2001, Art. 15
- L.R. 19/2004, Art. 16
- Eventuali sanzioni legate al non rispetto del regolamento.

ART. 24 – ESECUTIVITA'

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia

Torino, 12 giugno 2007.



ALLEGATI - TABELLE CON INDICATI:

- I LUOGHI SENSIBILI – IMPIANTI S.R.B. ESISTENTI
- I “SITI” INDIVIDUATI DALL’ AMMINISTRAZIONE
- N° 1 TAVOLA CARTOGRAFICA SC.1:5000

Dott. Architetto Paolo DOTTI

Piazza Borromini, 76 – 10132 Torino
Tel. e FAX: ++39 011.8190050
GSM ++39 347 8735489

Perito Esperto del Tribunale di Torino
Perito Esperto Camera di Commercio
Esperto Istituto Nazionale di Bioarchitettura

COMUNE DI ROMENTINO
PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE**

LEGGE-QUADRO N° 36/2001 (Art.8, comma 6)

LEGGE REGIONALE N° 19/04 (Art.7)

D.G.R. N° 16-757 DEL 05-09-2005.

TABELLE IN ALLEGATO

ELENCO IMPIANTI ESISTENTI

Impianti fissi di telefonia mobile esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, considerati come “Zone di attrazione” dall’ Amministrazione Comunale, in base all’ art. 89 del Dlgs. 259/03. **bollino giallo in planimetria**

GESTORE	UBICAZIONE	PROPRIETA’
N° 1 TELECOM	Terreno lungo l’ autostrada A4 Fg. 2 – mapp. 148	privata
N° 2 TELECOM	Torre Mandelli-cava di ghiaia Marcoli Fg. 7 – mapp. 205	privata
N° 3 WIND VODAFONE-OMNITEL H3G	Via Donati 30	privata
N° 4 BLU	Torre Mandelli Fg 9 – mapp. 156	privata

ELENCO “SITI” INDIVIDUATI DALL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE
 “Zone di attrazione” individuate dall’Amministrazione Comunale” per la
 localizzazione e installazione degli impianti fissi per la telefonia mobile.
 (Art. 2.1.c del D.G.R. 16-757/05)

Bollino e area verde in planimetria

	UBICAZIONE	PROPRIETA’
N° 1	Area conferimento rifiuti Via Cardana	comunale
N° 2	Area a verde a nord di via Cavallè ed Autostrada A4	comunale
N° 3	Area al termine di via Sant’ Ambrogio	comunale
N° 4	Area a pineta strada Lume	comunale
N° 5	Area ex discarica str. Molinetto	comunale
N° 6	Area ex cabina gas Via Trecate/Via Polo	comunale
N° 7	Area in angolo tra Tang. Ovest ed accesso Meroni	comunale

**ELENCO DELLE AREE INDUSTRIALI (AREE DI ATTRAZIONE)
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE**

“Zone di attrazione” (aree industriali) per la localizzazione e installazione degli impianti fissi per la telefonia mobile.

(Art. 2.1.a del D.G.R. 16-757/05)

Contorno e tratteggio in verde in planimetria

	AREA INDUSTRIALE	UBICAZIONE	PROPRIETA'
A	AREA ZONA LOGISTICA NORD	A Nord A4	non comunale
B	AREA OVEST	Str. Prov. per Novara	non comunale
C	AREA TANG. OVEST	Via Gambaro	non comunale
D	AREA TANG. OVEST	Via Polo	non comunale
E	AREA TANG. OVEST	Via Trecate	non comunale
F	AREA TANG. EST	Via Trecate	non comunale
G	AREA EX STALLA SOCIALE	Via Fossale	non comunale

**ELENCO LUOGHI SENSIBILI (AREE DI ATTENZIONE)
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE**

Luoghi sensibili in cui è fatto divieto di installazione di impianti fissi di telefonia mobile (Art. 2.1 del D.G.R. 16-757/05).

Contorno e tratteggio in rosso in planimetria

	AREA SENSIBILE	UBICAZIONE	PROPRIETA'
N° 1	Chiesa Parrocchiale Oratorio San G. Bosco	Via Don Bosco 19	non comunale
N° 2	Centro Culturale P. Occhetta	Via Donati 26	comunale
N° 3	Villa Paglino	Via Gambaro 47	comunale
N° 4	Asilo nido	Via Sant' Ambrogio 3	comunale
N° 5	Scuola materna C. Beldi	Largo Parma 3	non comunale
N° 6	Scuola elementare E. De Amicis	Via Conti Caccia 13	comunale
N° 7	Scuola media G. Pastore	Via Raffaello Sanzio 2	comunale
N° 8	Scuole medie superiori	Str. Prov. per Novara	non comunale
N° 9	Centro anziani	Via L. Da Vinci 12	comunale

	AREA SENSIBILE VERDE ATTREZZATO	UBICAZIONE	PROPRIETA'
N° 10	Parco Roseto Capo Spulico	Via XXIV maggio 13	comunale
N° 11	Parco Liberi e Forti	Via Raffaello Sanzio 3	comunale
N° 12	Parco Camarlona	Via Belletti	comunale
N° 13	Parco Alberobello	Via Vinsole	comunale
N° 14	Campo calcio allenamento	Vi a del Tintoretto	comunale
N° 15	Area impianti sportivi	Via del Tintoretto	comunale

Torino, 12 giugno 2007.

